



## CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino  
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Giuseppa Maneggio, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva, Cinzia Barisano;

Consiglieri:

Luisa D'Evoli, Luigi Caso, Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Valeria Franchi, Sergio Gasparini, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Vanessa Pinto, Michela Muti;

Primi Referendari:

Patrizia Esposito, Rita Gasparo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b);

VISTI l'art.2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64 e, in quanto compatibile, l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'Ipotesi di rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'art. 2 della legge n. 100/2010, triennio 2019/2021, pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo in data 16 settembre 2024;

SENTITI, nell'ambito dell'istruttoria, in data 3 ottobre 2024, i rappresentanti del Ministero della Cultura, dell'ANFOLS (Associazione nazionale fondazioni lirico sinfoniche) e dell'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) che hanno svolto un ruolo attivo nella procedura negoziale per il rinnovo del contratto, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, intervenuti nella fase post-negoziale;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 16/2024 del 4 ottobre 2024;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 30 settembre 2024, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 7 ottobre 2024;

UDITI, nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2024, i relatori Cons. Sergio Gasparrini e Cons. Marco Randolfi;

#### DELIBERA

di certificare positivamente, nel rispetto delle condizioni, considerazioni e raccomandazioni indicate nel rapporto di certificazione allegato, l'ipotesi di contratto in epigrafe.

#### ORDINA

alla Segreteria di provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero della Cultura - Direzione generale spettacolo, all'ANFOLS, all'Aran, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per le relazioni sindacali; al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.

#### I RELATORI

Sergio Gasparrini  
F.to digitalmente

Marco Randolfi  
F.to digitalmente

#### IL PRESIDENTE

Guido Carlino  
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 12 novembre 2024.

#### IL DIRIGENTE

Antonio Franco  
F.to digitalmente

*Ipotesi di contratto nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'art. 2 della legge n. 100/2010. Triennio 2019/2021*

*Premessa*

1. L'Ipotesi di accordo cui si riferisce il presente rapporto riguarda il rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, relativo agli anni dal 2019 al 2021, sottoscritto dall'Associazione datoriale ANFOLS (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche), con l'assistenza dell'ARAN, e dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative del settore.

L'Accordo in esame trova applicazione per il personale dipendente delle sole fondazioni lirico sinfoniche iscritte all'ANFOLS. Al riguardo, giova ricordare che delle 14 Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, ANFOLS ne rappresenta 12, in quanto il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia non sono iscritte ad ANFOLS, poiché Fondazioni sottoscrittrici di autonomi contratti collettivi (si tratta, infatti, di due fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 83/2014, convertito con legge n. 106/2014).

Per quanto specificamente attiene alle vicende dell'iter negoziale, va sin d'ora segnalato che la presente intesa interviene dopo un lungo periodo di vuoto contrattuale (l'ultimo contratto valido risulta sottoscritto in data 1/6/2000 e poi rinnovato il 29/7/2003) ed è destinata a rinnovare gli aspetti economici del personale delle Fondazioni lirico sinfoniche riferiti al periodo 2019-2021, nelle more della successiva attivazione di un "percorso di rinnovo a partire dal triennio 2022/2024 con adeguamento alle dinamiche retributive dei contratti collettivi del pubblico impiego" e di un confronto volto a ridefinire la parte normativa del CCNL adeguandolo alla normativa vigente ed all'attuale contesto socio-economico.

L'Ipotesi attuale, pervenuta alla Segreteria di queste SS.RR. in sede di controllo in data 16 settembre 2024, è stata sottoscritta in due momenti distinti il 30 novembre 2023 e il 19 dicembre dello stesso anno, a seguito di una trattativa molto complessa. Come meglio si vedrà nel prosieguo (cfr. i paragrafi 4, 5 e 6), prima dell'inoltro alla Corte dei conti, l'Anfols, con l'assistenza dell'Aran, ha provveduto a richiedere i

prescritti pareri sia alla PCM e sia al MEF, fornendo altresì i necessari chiarimenti alle osservazioni formulate da quest'ultimo.

### *Inquadramento giuridico delle fondazioni lirico sinfoniche*

2. Per quanto specificamente attiene alla natura giuridica delle Fondazioni lirico-sinfoniche, va rilevato che con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 367/1996 esse sono divenute soggetti con personalità giuridica di diritto privato, variando radicalmente la loro originaria natura che inizialmente, con legge 800/1967, era contraddistinta dalla personalità giuridica di diritto pubblico e dalla loro sottoposizione alla vigilanza dell'autorità di Governo competente.

Invero, tale assetto istituzionale, mutato per consentire maggiore flessibilità organizzativa ed attrarre risorse finanziarie da soggetti privati (processo di trasformazione compiutamente definito in atti normativi successivi - cfr., in particolare, il decreto legge 64/ 2010 con cui si è provveduto al riordino di tali enti), è stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza n.153/2011, nell'ambito della decisione di non fondatezza della questione sollevata, ne ha evidenziato il permanere di elementi pubblicistici che ne connotano la qualificazione.

Nonostante la "*veste giuridica formale*" di diritto privato, la Consulta ha evidenziato, infatti, che le fondazioni lirico-sinfoniche siano da considerare sostanzialmente soggetti di "*marcata impronta pubblicistica*" in ragione di molteplici elementi quali: assolvimento a compiti di interesse nazionale; rilevanza dei finanziamenti statali; assoggettamento alla Corte dei conti; patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; organismo di diritto pubblico, secondo gli elementi individuati dalla normativa comunitaria, soggetto alla disciplina del Codice degli appalti pubblici; carattere nazionale in ragione delle loro finalità.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha riconosciuto che l'ambito nel quale il decreto legge impugnato opera sia da ricondursi più propriamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia "*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*" di cui all'art.117, co.2,

lett. g) della Costituzione (avendo comunque cura di evidenziare, che le fondazioni lirico-sinfoniche sono, per gli aspetti privatistici, regolamentate all'interno della materia "ordinamento civile", peraltro anch'essa di esclusiva competenza statale).

*Il procedimento di contrattazione: disciplina applicabile.*

3. L'art. 2 del d.l. 30 aprile 2010, n. 64/ (convertito con legge n.100/2010), nel definire la procedura di contrattazione di tali enti, stabilisce che *"...il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze..."*.

Per quanto poi specificamente attiene alla contrattazione integrativa aziendale, la procedura è ben delineata dall'art. 11, comma 19 del d.l. n. 83/2013 in base al quale *"la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione..."* (tale previsione è stata più volte oggetto di applicazione da

parte delle Sezioni regionali di controllo territorialmente competenti - cfr. *ex multis*: deliberazione n. FVG/ 44 /2015/CCR, che fornisce un'attenta ricostruzione del contesto normativo di riferimento, per quanto attiene sia alla contrattazione nazionale e sia a quella integrativa e, più recentemente, la delibera SRC Puglia n. 15 del 2023, che ha avuto specifico riferimento alle vicende legate al Teatro Petruzzelli-Teatri riuniti di Bari).

Nel concentrare l'attenzione, in questa sede, sugli aspetti precipuamente concernenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche, va segnalato che il citato art. 2 del d.l. n. 64/2010, nel definire la procedura di contrattazione di tali enti, ha assegnato alla Corte dei conti le funzioni di controllo del contratto collettivo nazionale di lavoro di tali fondazioni, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In tale ottica, il procedimento delineato dal legislatore, sebbene non perfettamente coincidente, appare richiamare quello dettato in via ordinaria dall'art.47, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001 per i contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego. Pertanto, anche sulla scorta di quanto avviene per altre procedure di contrattazione disciplinate da ordinamenti speciali (cfr. a titolo esemplificativo il comparto sanitario dove, come evidenziato da ultimo con la deliberazione n.39/SSRRCO/CCN/2024, la competenza negoziale, in luogo dell'Aran, è devoluta alla SISAC), si ritiene di dover applicare, in quanto compatibile, la procedura di certificazione dell'attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali, nonché la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, che il D.Lgs. n.165/2001 assegna alla Corte dei conti.

*La procedura negoziale e i pareri rilasciati dalla Presidenza del Consiglio e dal MEF*

**4.** Per quanto specificamente alla procedura negoziale, dopo la sottoscrizione con le parti rappresentative, l'ANFOLS ha inviato, in data 8 marzo 2024, l'Ipotesi al Ministero della cultura-Direzione generale spettacolo, che, a sua volta, l'ha trasmessa al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della formulazione del parere previsto dallo stesso art. 2 del d.l. 64/2010. Dopo varie interlocuzioni, il Dipartimento della funzione pubblica ha inviato al MIC una prima nota (nota 41901 del 18 giugno 2024) allegando le osservazioni sull'Ipotesi formulate dal MEF-RGS\_IGOP (nota 147478 del 24 maggio 2024). Con tale nota RGS ha chiesto chiarimenti e approfondimenti sulle clausole contrattuali, riscontrando: per l'art. 1 la discordanza tra testo contrattuale e relazione tecnica tra minimi tabellari e minimi retributivi; per l'art. 2, la non chiara individuazione del personale destinatario dell'*una tantum*; per l'art. 4, dubbi sulla quota derivante da contrattazione aziendale nei minimi tabellari e sull'asserita neutralità finanziaria di tale operazione, nonché sugli oneri previdenziali che ne potrebbero derivare, oltre che sulla applicabilità alla Fondazione Petruzzelli, che si trova in una grave crisi finanziaria; per l'art. 6, l'acquisizione di ulteriori elementi e approfondimenti.

5. A tali richieste, l'ANFOLS, con nota del 19 luglio 2024, trasmessa per il tramite del MIC, ha fornito le seguenti risposte:

- per l'art. 1 assicura che, in fase di sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi, la definizione "minimi tabellari" verrà sostituita con "minimi contributivi", coerentemente con il vigente CCNL del 1° giugno 2000;
- per l'art. 2 chiarisce che l'*una tantum* non incide sul TFR, ma solo sulla tredicesima, sulla quattordicesima e sul premio di produzione (istituti contrattuali differiti) e che la data per individuare il personale beneficiario è il 30 novembre 2023, relativa alla prima sottoscrizione del contratto; garantisce che le voci cui incide l'*una tantum* saranno inserite nel testo contrattuale in sede di sottoscrizione definitiva;
- per l'art. 4 fornisce la tavola che verrà sostituita nel testo definitivo; sulla Fondazione Petruzzelli fa presente che l'art.4, co.4, del d.l. n.89/2024 ha previsto per essa un contributo straordinario, correlato (come indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica) al percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico, di 750mila euro; chiarisce, inoltre,

che l'importo che viene traslato dai contratti aziendali è costituito da voci fisse e continuative, non soggette ad alcuna variabilità;

- per l'art. 6 afferma che il testo definitivo verrà integrato con la frase "ferma restando la decurtazione per effetto di quanto previsto all'articolo 4" e che la traslazione verrà completata in sede di contrattazione 2022-2024, sostenendo che esistono ampi margini di copertura finanziaria per l'accordo all'esame, come asserito anche dal MIC.

Invero, con riferimento a tale ultimo aspetto, secondo quanto riportato da ANFOLS, negli anni ultimi anni è stato progressivo l'aumento della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (ex FUS) destinata alle fondazioni liriche sinfoniche; a riprova di ciò, è stato evidenziato l'ulteriore aumento della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni liriche nel 2023 e nel 2024, ai sensi dei DM di riparto del FNSV (DM 298 del 29 settembre 2023, DM 49 del 9 febbraio 2024), pari a 200 milioni di euro per entrambe le suddette annualità.

È stato inoltre confermato (e ribadito anche in occasione dell'incontro tenutosi il 3 ottobre durante l'istruttoria di questo controllo), l'intendimento del Ministero della cultura di consolidare anche nei prossimi anni detta quota di contribuzione in favore delle Fondazioni liriche.

A ulteriore conferma della sostenibilità finanziaria del contratto, è stato altresì messo in evidenza il miglioramento delle condizioni economico-finanziario delle Fondazioni, le cui evidenze si trovano nei bilanci di esercizio 2023 recentemente approvati, sottolineando altresì che le Fondazioni Lirico-sinfoniche, in quanto soggetti operanti in un contesto istituzionale di tipo privatistico, hanno piena autonomia di bilancio e sviluppano autonome capacità gestionali in grado di generare aumenti di entrate o, eventualmente, contenimento di costi. A tale specifico riguardo, è stato fatto esplicito riferimento a politiche di biglietteria, sponsorizzazioni e forme di mecenatismo, anche legate al meccanismo dell'Art Bonus, attività di marketing e comunicazione, anche attraverso nuove forme di produzioni quali streaming, registrazioni e video.

6. A riscontro dei chiarimenti forniti da ANFOLS, è intervenuta la successiva nota MEF-RGS\_IGOP 193589 del 2 agosto 2024, in cui si prende atto delle risposte fornite, pur con l'avvertenza che, considerata la complessa vicenda che ha riguardato il risanamento delle Fondazioni, è necessario valutare attentamente la sostenibilità dei costi dell'Ipotesi anche in prospettiva futura.

Le posizioni espresse dai vari soggetti pubblici coinvolti sono state oggetto di approfondimento durante l'istruttoria per questa certificazione, con il citato incontro specificamente dedicato alle problematiche del contratto.

#### *Esame delle disposizioni contrattuali*

7. L'Ipotesi si compone di 6 articoli, di una dichiarazione delle parti (volta a prevedere un supplemento negoziale in sede nazionale, da avviare entro un mese dalla validazione del presente CCNL, qualora il contratto aziendale non consenta l'integrale copertura del trasferimento della quota aziendale nel CCNL), e di una nota a verbale. In totale, l'accordo si applica a circa 3.870 unità di personale (dati 2023), con una retribuzione media complessiva pari a 37.368 euro.

Per quanto riguarda i soggetti destinatari dell'accordo, il CCNL risulta applicabile a: maestri collaboratori a tempo indeterminato, maestri collaboratori a tempo determinato, orchestrali a tempo indeterminato, orchestrali a tempo determinato, tescicorei a tempo indeterminato, tescicorei a tempo determinato, impiegati a tempo indeterminato, impiegati a tempo determinato, operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato. Nel calcolo del personale, non sono stati inseriti i co.co.co e la componente dirigenziale in quanto a tali parti non si applica il CCNL oggetto di rinnovo; inoltre, non è stato tenuto in considerazione il personale intermittente (quale personale di sala, personale serale di palcoscenico e figuranti), in quanto non destinatario del CCNL.

8. Per quanto specificamente attiene alle norme contrattuali, l'art. 1 dell'Ipotesi prevede l'incremento dei minimi tabellari a decorrere dal 1/1/2024 in una misura pari al 4% dei minimi retributivi (Minimi tabellari mensili lordi; Contingenza;

Elemento Distinto della Retribuzione; Elemento Aggiuntivo ai Minimi Tabellari; 13ma, 14ma e PVR 3% previste nel CCNL).

L'art. 2 prevede per il personale delle FLS il riconoscimento di un'*una tantum*, in luogo degli arretrati contrattuali che avrebbero dovuto interessare i periodi dal 01/01/2019 al 31/12/2021. Sul punto, nel ricordare che tale *una tantum* non è utilizzabile ai fini del calcolo del TFR, si raccomanda, per la prossima tornata contrattuale, di individuare una decorrenza, anche degli effetti economici, ricompresa all'interno del periodo di validità contrattuale.

Con l'art. 3 si prevede l'utilizzo di sistemi di welfare contrattuale e l'erogazione, per il solo 2023, di un contributo welfare obbligatorio di importo pari a euro 250,00, spendibile tramite le piattaforme welfare che saranno attivate dalla singola Fondazione.

Con l'art. 4 si stabilisce il trasferimento di una quota derivante dalla contrattazione aziendale da aggiungere ai minimi tabellari, a decorrere dalla sottoscrizione definitiva del contratto. Si tratta di una prima traslazione che dovrebbe proseguire nel prossimo rinnovo contrattuale (2022-2024). Al riguardo, queste Sezioni riunite ritengono opportuno formulare una raccomandazione affinché la contrattazione aziendale si svolga in raccordo con le previsioni del CCNL (ed evitare, quindi, il ripetersi di quanto accaduto negli ultimi anni in cui, a causa del prolungato mancato rinnovo del contratto nazionale, la contrattazione integrativa ha assunto un ruolo, in alcuni casi, debordante, rispetto alle sue originarie finalità). Inoltre, nel prendere atto che tale trasferimento riguarda esclusivamente voci fisse e continuative già previste dai contratti integrativi aziendali, ricorda quanto affermato dall'Anfols nella citata nota del 19 luglio ed ulteriormente approfondito in contraddittorio per cui, pur a seguito del contributo straordinario previsto dall'art.4, co.4, del d.l. n.89/2024, l'effettiva operatività della previsione per quanto riguarda il Teatro Petruzzelli- Teatri riuniti di Bari non sarà immediata bensì soggetta ad apposita verifica di sostenibilità.

L'art. 5 è una norma programmatica, attraverso la quale le Parti hanno convenuto di avviare le trattative per la stipula di un nuovo CCNL relativo al triennio 2022/2024,

senza alcuna soluzione di continuità, in coerenza con le previsioni contenute nell'accordo in esame e con l'intento comune di trovare possibili soluzioni nell'arco del 2024.

L'art. 6 stabilisce l'ultrattività operativa dei contratti integrativi in essere fino alla ridefinizione normativa ed economica della materia nell'ambito del rinnovo del CCNL del triennio 2022/2024.

Con riferimento a tale ultima clausola, si deve osservare che durante il periodo di mancato rinnovo dei contratti nazionali, i contratti integrativi delle singole Fondazioni hanno svolto una funzione suppletiva intervenendo, in modo inevitabilmente eterogeneo tra le Fondazioni, sia su profili inerenti alle condizioni di lavoro sia su aspetti di tipo retributivo.

In tale contesto, il quadro normativo nel quale si sono svolte le contrattazioni integrative è stato segnato da alcuni interventi legislativi volti a bilanciare la possibilità di riconoscere migliori condizioni al personale con la necessità di fronteggiare lo stato di crisi del settore chiamato a perseguire il risanamento delle gestioni, nella prospettiva di assicurare il pareggio economico.

Le disposizioni emanate fino ad oggi pongono il delicato tema del rapporto tra il contratto nazionale ed il contratto integrativo, laddove il secondo dovrebbe muoversi, di regola, all'interno dei limiti sia economici sia di materie ad esso demandati dal contratto collettivo nazionale.

In questa particolare situazione, la clausola contrattuale di cui all'art. 6 va raccordata al quadro ordinamentale delineato dal Legislatore, in particolare con il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 7/2005 (come modificato dall'art.3 del d.l. 64/2010) in base al quale *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4”*.

Vengono inoltre in rilievo le previsioni recate dall'art. 3-bis del d.l. 64/2010 secondo cui: *“I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro”* e dall'art. 4 del medesimo decreto in base al quale *“al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti”*.

Sempre tra le previsioni legislative che sono intervenute sulla materia contrattuale, infine, un ruolo preminente è rivestito dall'art. 11, comma 1, lett. g), del decreto legge 91/2013 che, nell'ambito dei piani di risanamento, dispone che: *“la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro”*.

Alla luce di tale quadro di riferimento, queste Sezioni riunite ritengono innanzitutto necessario procedere ad una sollecita definizione anche della parte normativa, al fine di mettere definitivamente a regime (nell'ambito della contrattazione del pubblico

impiego) anche i contratti delle fondazioni liriche sinfoniche e allinearsi senza equivoci a quanto previsto dalla legge (in particolare, il citato art.11, co.1, lett. g) del d.l. 91/2013 che, peraltro, non sembra fare distinzione tra contrattazione normativa ed economica).

Per quanto specificamente attiene alla “ultrattività operativa” recata dall’art.6 dell’ipotesi di CCNL, considerata l’assenza di effetti che verrebbero a prodursi, si ritiene che la certificabilità di tale clausola sia condizionata alla univoca lettura della stessa in senso pienamente conforme all’art. 3, comma, 3 del DL n. 64/20210 che, nel prevedere l’attuale formulazione del citato art. 3-ter, comma 5, del DL 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale si verifichi, come effetto automatico *ex lege*, la disapplicazione dei contratti integrativi in contrasto con le misure per il contenimento dei costi e con i limiti previsti dalla disciplina negoziale di livello nazionale, con la conseguente necessità di valutare attentamente se nei contratti integrativi vigenti vi siano clausole non conformi ai richiamati principi.

#### La compatibilità finanziaria

9. Dal punto di vista della compatibilità finanziaria dell’Ipotesi in esame, sono stati verificati i dati utilizzati per le quantificazioni effettuate dall’ANFOLS (che è stata supportata dall’Aran nella predisposizione della relazione tecnica) con riferimento alla consistenza, alla distribuzione e alla retribuzione media del personale. Ciò in quanto, a differenza di quanto solitamente accade nel procedimento di contrattazione collettiva nazionale disciplinato dall’art. 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, nel caso di specie non è presente un atto che indichi a monte gli indirizzi relativi al rinnovo, né il quadro finanziario di riferimento per le risorse occorrenti.

Cionondimeno, il MIC, cui si desume possa considerarsi intestata la “funzione di indirizzo”, con nota 13 marzo 2024, ha rappresentato che gli oneri relativi all’Ipotesi all’esame trovano copertura “nell’incremento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal

*vivo disposto per l'anno 2023, mentre per il 2024 sia in ragione dell'incremento del Fondo spettacolo 2023 (quota erogata ma non consumata ed accantonata) sia attraverso ulteriori leve gestionali, attivate autonomamente dalle Fondazioni con l'acquisizione di ulteriori entrate".*

Tale circostanza è stata confermata, durante l'istruttoria, in occasione dell'incontro tenutosi con i soggetti pubblici coinvolti nella procedura negoziale.

9.1. Per la corresponsione dell'incremento sui minimi tabellari (art. 1) a decorrere dal 1/1/2024 in una misura pari al 4% dei minimi retributivi (Minimi tabellari mensili lordi, Contingenza, Elemento Distinto della Retribuzione, Elemento Aggiuntivo ai Minimi Tabellari), la relazione tecnica ha stimato un onere pari a circa 4,9 milioni, al lordo del 37% relativo agli oneri riflessi. L'incremento annuo medio risulta pari a circa 924 euro medi pro capite riferito a 3.870,3 unità di personale.

9.2. L'onere derivante dal riconoscimento dell'*una tantum* per il solo 2024 è stato stimato su una platea di 3.147 unità di personale (pari a circa 723 unità in meno di quelle cui vengono erogati gli incrementi sui minimi tabellari) e risulta pari a circa 7,6 milioni lordi (il calcolo è stato effettuato con oneri riflessi pari al 29,5%, anziché del 37%, non includendo la contribuzione TFR).

9.3. L'onere connesso alla erogazione per benefici *welfare* disposta dall'art. 3 dell'Ipotesi, per il solo 2024, nella misura di 250 euro per persona risulta pari a 904mila euro netti, in quanto sul *welfare* aziendale non vanno calcolati gli oneri riflessi.

9.4 L'art. 4 dell'Ipotesi prevede il trasferimento di quote di retribuzione dai diversi contratti integrativi aziendali al CCNL all'esame. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, tale operazione non genera un onere diretto, trattandosi di una traslazione di importi già corrisposti al personale in virtù dei singoli contratti aziendali. L'onere che viene a determinarsi dall'applicazione dell'art. 4 deriva dall'aumento di alcune indennità o maggiorazioni calcolate in maniera percentuale sui minimi tabellari del CCNL, in particolare sulle seguenti voci: Indennità a tempo determinato; Premio variabile di rendimento quota 3%; Lavoro a turni; Straordinari. Secondo quanto comunicato dalle Fondazioni e riportato nella relazione tecnica

allegata all'Ipotesi, l'insieme di tali voci è pari a circa 7,7 milioni. Di conseguenza, sull'incremento dei minimi tabellari incide sia l'aumento previsto dall'art. 1 dell'Ipotesi (4%), sia quello derivante dall'effetto del conglobamento nei suddetti minimi di quote oggi erogate dai contratti integrativi, per una quota pro capite media di 188,39 euro (pari a circa 730mila euro per l'intero personale), che sul monte salari lordo rappresenta l'11,73% di incremento.

FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE- RIEPILOGO ONERI - TRIENNIO 2019-2021

|                                                                                                    | <i>in milioni</i> |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                    | <b>2024</b>       | <b>regime</b> |
| Incremento minimi tabellari                                                                        | 4,90              | 4,90          |
| Erogazione una tantum                                                                              | 7,60              | —             |
| Contributo welfare                                                                                 | 0,904             | —             |
| Oneri indiretti aumento minimi tabellari e trasferimento quota contratto aziendale nello stipendio | 1,70              | 1,70          |
| <b>Totale</b>                                                                                      | <b>15,10</b>      | <b>6,60</b>   |

9.5. Riguardo la copertura di tali oneri contrattuali, nella relazione tecnica si specifica che quelli a regime trovano copertura nell'incremento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (ex FUS) disposto per l'anno 2023, mentre per il 2024 l'onere troverebbe copertura sia in ragione dell'incremento del FNSV 2023 (quota erogata ma non consumata ed accantonata) sia attraverso ulteriori leve gestionali attivate autonomamente dalle Fondazioni.

Il MIC conferma il *trend* di crescita degli ultimi anni del FNSV, con il progressivo aumento della quota di tale Fondo destinata alle fondazioni liriche. Con il DM di riparto del FNSV (DM 298 del 29 settembre 2023, DM 49 del 9 febbraio 2024) vi è stato un aumento per le Fondazioni, potendo usufruire di un contributo pari a 200 milioni di euro per entrambe le suddette annualità, con l'intendimento del Ministero della cultura di consolidare anche nei prossimi anni detta quota di contribuzione in favore delle stesse Fondazioni. L'importo del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per l'anno 2024 è pari a euro 423.746.735, da suddividere tra: Fondazioni liriche-attività musicali-attività teatrali-attività di danza-residenze-

Progetti multidisciplinari, Progetti speciali, Azioni di sistema-Attività circensi e spettacolo viaggiante-Osservatorio dello spettacolo-Comitati e commissioni. Le Fondazioni liriche assorbono circa il 47,2% del FNSV.

In proposito si osserva che, effettivamente, per concorrere al risanamento economico finanziario dei bilanci delle Fondazioni lirico-sinfoniche si sono succeduti diversi provvedimenti che hanno incrementato il FNSV (come anche evidenziato nella recente deliberazione della Sezione di controllo sugli enti n. 69/2023).

Ciononostante, al fine di poter conseguire una effettiva e stabile sostenibilità del costo del lavoro, si ritiene necessario raccomandare che siano assunte iniziative solide e coerenti con quanto rappresentato, volte alla stabilizzazione delle risorse assegnate al settore ed, in particolare, alla finalizzazione della parte occorrente a far fronte agli oneri contrattuali, anche, se del caso, facendo leva su recuperi di risorse proprie.

Da ultimo, si raccomanda al Ministero, all'ANFOLS e ai Collegi dei Revisori presso ciascuna fondazione affinché vi sia un attento monitoraggio sull'applicazione del contratto e sulla dinamica dei costi, anche al fine di intraprendere, se necessario, adeguate ed ulteriori misure correttive.

#### *La compatibilità economica*

**10.** Per ciò che attiene, in ultimo, i profili inerenti alla compatibilità economica della spesa complessiva recata dall'Ipotesi, dall'esame delle dinamiche retributive del settore pubblico in relazione ad alcuni dei principali aggregati di finanza pubblica (PIL e spesa corrente netta), si evince una sostanziale coerenza della spesa complessiva per le retribuzioni della generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, anche di quella relativa al personale destinatario della presente Ipotesi di accordo, con il *trend* delle principali grandezze economiche prese a riferimento per valutare la compatibilità della spesa con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Rileva, infatti, la circostanza che la crescita del PIL nominale sia in grado di sostenere, sotto il profilo economico, una

dinamica dei redditi che, sebbene non più rigidamente legata all'andamento del tasso d'inflazione, continua ad essere calibrata in misura tale da non superare la variazione del potere d'acquisto. Anche il confronto tra gli effetti delle politiche salariali con le quote di spesa riguardanti i consumi intermedi non presenta particolari criticità ponendosi in una sostanziale posizione di equilibrio nell'arco di tempo osservato.

**11.** Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto e rappresentato, si certifica positivamente, nel rispetto delle condizioni, considerazioni e raccomandazioni indicate nel presente rapporto (con particolare riferimento a quanto detto relativamente alle previsioni di cui agli artt. 4 e 6), l'ipotesi di contratto in epigrafe.